

# E SE VOLESSI ASSUMERE UN LAVORATORE STRANIERO CHE GIÀ SOGGIORNA IN ITALIA?

Ovviamente **l'imprenditore può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornati in Italia**, purché siano **in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro**.

Può essere **legalmente assunto**, pertanto, il **cittadino straniero munito di:**

- **permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo** (è il titolo di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la "vecchia" carta di soggiorno);
- **permesso di soggiorno che abilita al lavoro**, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.

- Può essere **assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio**, ma solo **per rapporti di lavoro subordinato** per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, **in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno;**
- **ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro** (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
  - **ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.**

*IMPORTANTE: al di fuori dei casi sopra indicati l'assunzione di stranieri è vietata e costituisce reato punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 € per ogni lavoratore impiegato.*

Quindi **il datore non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo**, documentata dalla relativa ricevuta postale.

**Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo**, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- **la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia** (scarica da [www.ebat.tn/stranieri/modulistica](http://www.ebat.tn/stranieri/modulistica)): **le parti del rapporto devono solo conservare una copia del contratto**, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati a proposito dell'assunzione di lavoratore al primo ingresso in Italia: l'obbligo di **comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego**, competente per la sede di lavoro, **il giorno precedente all'inizio dell'attività**, inviando **per via telematica lo specifico modello «Unificato-Lav»** (scarica da [www.ebat.tn.it/stranieri/modulistica](http://www.ebat.tn.it/stranieri/modulistica)) e l'obbligo di **comunicare all'autorità di pubblica sicurezza** (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) **l'ospitalità o la cessione di un'abitazione** a qualunque titolo.

**È POSSIBILE ANCHE ASSUMERE CITTADINI STRANIERI GIÀ SOGGIORNANTI IN ITALIA, MA SOLO SE SONO IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO DI SOGGIORNO CHE ABILITA A PRESTARE LAVORO, ALTRIMENTI L'ASSUNZIONE COSTITUISCE REATO.**